



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 08

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE -
AGGIORNAMENTO DOTAZIONE ORGANICA. PIANO
OCCUPAZIONALE.

L'anno **duemilasedici** addì **sette** del mese di **marzo** con inizio seduta alle ore 16,50 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano presenti - assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

PRESENTI ASSENTI

1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	GALLIANO Alfredo Marco	VICESINDACO	X	
3	PEYRACHE Paolo	ASSESSORE	X	
	TOTALE		3	/

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 e l'art 91, 1° comma, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, ai sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- l'art. 91, 2° comma, del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche occupazionali adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 (Legge Finanziaria 2002) che recita "A decorrere dal 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997 n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

- l'art. 35, comma 4, del D.lgs 165/2001 che dispone "Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 449, e successive modificazioni ed integrazioni";

- l'art. 6 del D.lgs 165/2001, come modificato dall'art. 35 del D.lgs 150/09, che prevede tra l'altro, che il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale è elaborato con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

Richiamata la Legge 6 agosto 2008 n. 133 recante " Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

Visto che per il personale a tempo determinato:

- l'art. 9, comma 28, del D.L. n° 78/2010, convertito in legge n° 122/2010, ha fissato, per le amministrazioni dello Stato, in relazione alla spesa sostenuta per il "personale a tempo determinato" il limite al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità per l'anno 2009; limite peraltro non applicabile, se l'ente è in regola con le misure in materia di contenimento del personale, rimanendo invece efficace il limite per spese di personale sostenute nel corso del 2009;
- l'art. 4, comma 102, della legge 183/2011 ha integrato il suddetto art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, prevedendo che dal 1.1.2012 le succitate disposizioni costituiscono, anche per gli enti locali, principi generali ai quali gli stessi devono attenersi ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Dato atto:

- che l'Ente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare, si adegua al principio di contenimento della spesa per il lavoro flessibile, evitando forme di precariato; nel contempo deve espletare le proprie funzioni istituzionali; pertanto con deliberazione a parte, si è provveduto alla declinazione regolamentare del disposto dell'art. 4, comma 102, della legge n. 183/2011;

Dato atto che è attualmente in corso un rapporto ai sensi art. 1 c. 557 legge n. 311/2004 e che orientamenti giurisprudenziali escludono addirittura il computo di tali spese dal limite di cui all'art. 9 comma 28 (Corte Conti Piemonte, SRCPIE/PAR 223/2012 del 12.6.2012); inoltre, orientamenti giurisprudenziali salvaguardano l'adattabilità regolamentare della norma agli enti locali di modeste dimensioni (Corte Conti Piemonte, 8/2013/SRCPIE/PAR 22.1.2013; 301/2012/SRCPIE/PAR del 4.10.2012);

Dato atto, inoltre, di quanto segue:

- ◆ unico rapporto di lavoro a tempo determinato esistente: ufficio tecnico comunale, consistente in un tecnico dipendente di altra P.A. in rapporto con il Comune di Bellino ai sensi art. 1 comma 557 legge 311/2004 per alcune ore alla settimana. Tale servizio (salve future diverse determinazioni nell'ambito della costituenda Unione di Comuni) è indispensabile per questo Ente e non diversamente fungibile. Trattasi di spesa assolutamente indispensabile pena la non operatività del servizio tecnico (che non dispone di altro personale);
- ◆ il tetto di spesa di personale riferito a pregressi esercizi (dapprima 2004, ora 2008), non è detto risulti al momento alla portata per questo ente, in relazione alla circostanza che in passato la spesa relativa al segretario non era stata assoggettata a tale computo (disponendo una organizzazione dell'ente e correlata spesa a prescindere dal computo di tale voce), nonché all'incremento necessitato della spesa per il servizio tecnico, di cui sopra, indispensabile per garantire un minimo di funzionalità; con la deliberazione della Corte dei Conti, sezione autonomie, 8/2012, è stato da ultimo chiarita la portata interpretativa della spesa relativa al segretario, dopo la soppressione delle Agenzie dei segretari; risulta però operativamente non possibile, allo stato attuale, la riconduzione ai limiti della spesa di personale, con l'attuale assetto organizzativo dell'ente (convenzione di segreteria come in essere, rapporto art. 1 comma 557 per il servizio tecnico come in essere, attribuzioni gestionali come configurate attualmente e relativi emolumenti accessori); eventuali provvedimenti riorganizzativi potranno peraltro essere valutati in occasione dell'attivazione delle forme associative al momento previste (Unione di Comuni, comprendente anche il Comune di Bellino), ma sugli stessi al momento non sono ipotizzabili previsioni, non dipendendo autonomamente solo da questo Ente; tale assetto organizzativo è funzionale a garantire la minima funzionalità dell'ente, senza la quale non è possibile assolvere alle funzioni essenziali del medesimo; il volume di spesa previsto per l'anno 2016 inoltre tiene conto della necessità di assicurare l'erogazione degli emolumenti dovuti in base ad accordi e provvedimenti pregressi;
- ◆ peraltro, per gli anni 2013, 2014, 2015, il Comune ha compreso ulteriormente la spesa di personale, allo scopo di convergere lo sforzo su tale obiettivo, non disponendo per il segretario dell'ente maggiorazione alla retribuzione di posizione, pur se si evidenzia la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi previsti dall'accordo decentrato 2003 sui segretari comunali, in ordine a detto trattamento;

Dato atto che con precedente deliberazione è stato dato atto della situazione di non soprannumero e non eccedenza di personale, in rapporto alle previsioni per il 2016;

Dato atto del parere Ancitel 12.12.2012 "Comuni, personale, utilizzazioni, termini", in ordine al fatto che l'art. 1, comma 557, non pone termini di durata temporale, circa la prosecuzione di questo tipo di rapporti a tempo determinato e ritenuto che anche le limitazioni circa intervalli temporali nei rapporti a tempo determinato (ove si ritenga che tale normativa si applichi integralmente agli enti pubblici) non siano pertinenti alla fattispecie, che non riguarda l'attivazione di precariato nel senso vero del termine, bensì di collaborazioni con persone già dipendenti di altri enti;

Evidenziato del resto che la disposizione di che trattasi è norma speciale, posta in essere allo specifico scopo di consentire la gestione da parte degli enti di minore dimensione, in forma efficace ed efficiente;

Dato atto che l'ente non dispone di dirigenti, e che il responsabile del servizio-segretario comunale; evidenzia la necessità di disporre di un minimo di supporto operativo amministrativo-contabile nei confronti dell'unica dipendente dell'ente che rimarrà in servizio dal 1.7.2016, data di collocamento a riposo dell'altro dipendente (adibito ad attività amministrative contabili e operative esterne), proponendo l'attivazione di un avvalimento ai sensi dell'art. 14 del CCNL enti locali ovvero di un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, con dipendente di altro ente;

Evidenziato il contrasto interpretativo in merito alla considerazione delle spese per rapporti ai sensi dell'art. 1 comma 557 citato, in riferimento al contenimento delle spese per personale a tempo determinato, e dato atto che l'attivazione di tale rapporto sarebbe comunque subordinato al non reperimento di soggetto con cui attivare l'istituto previsto dall'art. 14 citato, previo avviso di individuazione la cui bozza viene allegata alla presente deliberazione; ove neppure la ricerca di soggetto con cui attivare il rapporto ex art. 1 comma 557 avesse esito positivo, si valuteranno altre iniziative: utilizzo di graduatoria a tempo indeterminato di altro ente (non disponendo questo ente di graduatorie) ovvero somministrazione di lavoro ovvero attivazione di rapporto a tempo determinato, ovvero ancora esternalizzazione del relativo servizio;

Dato atto peraltro che è di tutta evidenza che in un ente con due soli dipendenti, dei quali uno adibito ad attività sia amministrative sia operative esterne, il pensionamento di uno dei due determina la cessazione del 50% del personale; tale situazione costituisce caso di forza maggiore, tenuto conto che l'Unione non ha ancora attivato le funzioni associate in materia di personale per i Comuni aderenti; proprio il fatto che l'Unione sia in fase di programmazione della futura attività, fa ritenere non opportuna l'attivazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato direttamente in capo all'ente; è pur evidente che ove l'Unione non attivasse iniziative in materia di personale neppure nei mesi futuri, si valuteranno ulteriori iniziative anche alla luce dell'attuale assetto di ricollocazione del personale di area vasta, in modo da assicurare stabilità alla funzionalità dell'ente;

Preso atto che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

Dato atto:

- Dell'adozione del piano performance/PEG secondo la declinazione regolamentare dell'ente;
- Della vigenza del piano triennale delle azioni positive 2014-2016 (deliberazione di Giunta n. 97 in data 23.12.2013);
- Del rispetto del tetto di spesa di personale riferito al 2008 (ente inferiore ai 1000 abitanti);
- Il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, si prevede non inferiore rispetto al parametro medio triennio 2011-2013; peraltro, alla luce anche di commenti di autorevole dottrina (vedasi G. Bertagna, Il rapporto tra spese di personale e spese correnti, www.gianlucabertagna.it, 26.9.15), si esprimono dubbi sull'applicabilità di tale disposizione agli enti già non sottoposti a patto, e per i quali, ancora attualmente, vale il limite di spesa di personale dell'anno 2008; le spese correnti sono passate da euro 337.892,47 nell'anno 2011 ad euro 278.739,32 nell'anno 2013, con ulteriore diminuzione prevista per l'anno 2016; la dotazione di personale (due persone oltre a tecnico per qualche ora alla settimana, e segretario in convenzione) non è comprimibile, oggettivamente;

Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità contabile e tecnica resa, in relazione alle competenze, dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. N.

267/2000 come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b) del DL 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 07.12.2012 n. 213;

Ad unanimità

DELIBERA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
 - di approvare lo schema di programma per il fabbisogno del personale, come segue:
 - o attivazione di ulteriori rapporti a tempo determinato o assunzioni rispetto alla situazione in essere, in relazione alla circostanza di forza maggiore esistente, tenuto conto della criticità di spesa evidenziata e della criticità di carenza di personale per collocamento a riposo del 50% del personale dell'ente con decorrenza 1.7.2016; si ipotizza un fabbisogno minimo di persona a tempo determinato fino a 18 ore settimanali;
 - o si fanno salvi diversi provvedimenti, in relazione al grado di attuazione dell'Unione dei Comuni, in corso di formalizzazione;
 - o si richiama quanto indicato in premessa circa le modalità di reclutamento e selezione del personale in questione, facendo riferimento altresì allo schema di avviso di individuazione che, allegato, costituisce parte integrante della presente deliberazione, e che costituisce altresì integrazione al regolamento sull'ordinamento uffici e servizi;
 - o di dare atto che il rapporto da attivarsi, se realizzato tramite avvalimento ex art. 14 o rapporto ex art. 1 comma 557, avrà la durata iniziale di 11 mesi; in caso di utilizzo di graduatoria a tempo indeterminato di altro ente, o di attivazione di rapporto a tempo determinato autonomo da parte di questo Ente o di somministrazione di lavoro o di esternalizzazione, la durata sarà indicata nello specifico provvedimento attuativo;
 - o di aggiornare come segue la dotazione organica dell'ente:
 - n. 1 istruttore amministrativo contabile – apicale resp. servizio amministrativo a tempo pieno – categoria C (COPERTO)
 - n. 1 istruttore amministrativo a tempo parziale 50% (fino al 30.6.2016 il posto è a tempo pieno ed è coperto)
- tenendo conto della necessità di continuare a disporre di servizio tecnico mediante convenzione ovvero rapporto con tecnico di altro ente
- di dare atto che viene esternalizzata attività operativa esterna, e che il fabbisogno di spesa riferito alle sole attività già prima espletate dal personale, si può ipotizzare contenuto nella spesa di personale – tetto 2008; sono fatte salve ulteriori attività, prima non svolte o svolte parzialmente, che ovviamente determineranno spesa eventualmente ulteriore;
 - di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. nonché alla R.S.U., dando atto che per quanto riguarda l'RSU la medesima è stata preventivamente già posta a conoscenza della prevista adozione del provvedimento;
 - di far confluire quanto qui previsto e programmato, nel DUP – documento unico di programmazione, previa acquisizione del parere del Revisore dei Conti.

La Giunta Comunale, con unanime votazione, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di individuare unità di personale per le finalità di cui in premessa.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale
F.to FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 15 MAR, 2016 al 30 MAR, 2016
Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale



Il Segretario Comunale

Data 15 MAR, 2016 *KB*

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 09 APR, 2016 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 09 APR, 2016



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

li 15 MAR, 2016



Il Segretario Comunale